



PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali – progressivo N.

3912

AREA AMBIENTE
SETTORE AMBIENTE, ATTIVITA' ESTRATTIVE, RIFIUTI ED ENERGIA
UFFICIO RIFIUTI

OGGETTO: Ditta SAIANI S.A.S. di Saiani P. & C. con sede legale e insediamento in comune di Flero (BS), via G. La Pira n.18. Rinnovo con varianti dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4, R3) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani non pericolosi, e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività - Art. 210 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

IL DIRETTORE
(Dott. Riccardo M. Davini)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 18.01.2008 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di coordinamento e direzione dell'Area Ambiente e di direzione del Servizio Aria e Rumore, del Settore Raccordo delle Funzioni di Sviluppo Territoriale e del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.;
- il d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36;
- il D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i.;
- la d.g.r. n. VII/19461 del 19 novembre 2004;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dalla l.r. 18/2006;

PREMESSO che la ditta **SAIANI S.A.S. di Saiani P. & C.** con sede legale e insediamento in comune di Flero (BS), via G. La Pira n.18, c.f./ p. I.V.A.: 03533230177, ha presentato istanza con nota in atti provinciali P.G. n. 0055303 del 22/04/2008, come integrata dalle note registrate al P.G. n. 118139 del 16/09/2008, P.G. n. 129220 del 13/10/2008 e P.G. n. 132781 del 21/10/2008, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti dell'impianto sito in Flero (BS), via G. La Pira n.18;

RICHIAMATI:

- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 2619 del 23/10/2003 avente per oggetto: "Ditta SAIANI S.A.S. di Saiani P. & C. con sede legale e insediamento produttivo in comune di Flero (BS), via G. La Pira n.18. Rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 39164 del 26/10/1998 per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4, R3) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani non pericolosi, e di smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività. Art. 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni";
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 921 del 05/04/2005 avente per oggetto: "Ditta SAIANI S.A.S. di Saiani P. & C. con sede legale e insediamento produttivo in comune di Flero (BS), via G. La Pira n.18. Nulla osta per la realizzazione dell'adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dell'impianto autorizzato con atto dirigenziale della Provincia di Brescia n° 2619 del 23/10/2003";
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 75 del 12/01/2006 avente per oggetto: "Ditta SAIANI S.A.S. di Saiani P. & C. con sede legale e insediamento produttivo in comune di Flero (BS), via G. La Pira n.18.

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Entrate

00019367 000076FB WDARPD01
00011677 10/10/2008 10:42:02
0001-00009 1E98E11B36A7968B
IDENTIFICATIVO : 01060843341463



0 1 06 084334 146 3

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Entrate

00019367 000076FB WDARPD01
00011678 10/10/2008 10:42:07
0001-00009 F085504FE28EC3D2
IDENTIFICATIVO : 01060843341458



0 1 06 084334 145 0



d'atto della rinuncia della ditta ai rifiuti speciali non pericolosi di cui al CER 160214. Art. 28 del d.lgs. 17 e successive modifiche ed integrazioni.”;

L'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1675 del 11/04/2008 avente per oggetto: “Ditta SAIANI S.A.S. di Saiani P. & C. con sede legale e insediamento in comune di Flero (BS), via G. La Pira n.18. Autorizzazione alla realizzazione di varianti gestionali presso l'impianto di gestione rifiuti. Art. 210 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”

PRESO ATTO altresì che:

- la ditta ha provveduto ad inoltrare agli uffici regionali competenti la domanda di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte II Titolo III, in quanto l'impianto rientra tra quelli di cui all'Allegato IV punto 7 lett. z.b) – *impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;*
- la Regione Lombardia con nota Protocollo Q1.2008.0020356 del 15/09/2008, registrata al P.G. n. 120987 del 23/09/2008, ha comunicato che non è necessario l'espletamento della procedura di V.I.A.;

VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi del 05/09/2008 (verbale in atti), nel corso della quale:

- il Comune di Flero ha confermato che la ditta ha presentato il piano di risanamento acustico prescritto al punto 3 dell'atto dirigenziale provinciale n. 1675 del 11/04/2008, e la ditta ha dichiarato di ritenere di avere completato gli interventi e di rientrare nei limiti di legge per il rumore;
- gli Enti presenti in conferenza hanno espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione con condizioni e prescrizioni che vengono riportate nel presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Comune di Flero (BS) ha trasmesso con nota Prot. 0006649 del 04/07/2008, registrata al P.G. provinciale n. 0094778 del 11/07/2008, l'attestazione di pubblicazione all'Albo pretorio dell'istanza in argomento, unitamente alla relata, per il periodo necessario senza opposizioni od eccezioni di sorta;

VISTO il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue dell'insediamento rilasciato dal Comune di Flero (BS) con nota Prot. 12477 del 05/11/2007;

RILEVATO che la ditta con nota del 16/10/2008, registrata al P.G. provinciale n. 132514 del 20/10/2008 ha chiesto al Comune di Flero (BS) la rettifica della suddetta autorizzazione;

VISTA la relazione istruttoria dei competenti uffici del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia (in atti), dalla quale risulta che:

- la ditta ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Flero (BS), via G. La Pira n.18, per lo svolgimento delle operazioni di recupero (R13, R4, R3) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani non pericolosi, e di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività;
- la ditta ha richiesto le seguenti varianti rispetto a quanto precedentemente autorizzato:
 - di effettuare una riorganizzazione gestionale delle aree dell'impianto, senza variazioni agli impianti o alle operazioni di trattamento già autorizzate;
 - di effettuare lo stoccaggio dei rifiuti decadenti dall'attività come messa in riserva (R13) in quanto sono destinati al recupero;
 - di aumentare del volume complessivo dei rifiuti in stoccaggio (rifiuti in ingresso e rifiuti decadenti) da 105 mc a 140 mc.
- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti trattati, sono riportati nell'allegato A e sub- allegato A1, parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa per il rinnovo con variante si è conclusa con valutazione favorevole;

DETERMINATO secondo gli importi della d.g.r. n. 7/19461 del 19/11/2004, in € **23668,06** (Euro ventitremilaseicentosessantotto/06) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativa a:

- messa in riserva di 140 mc di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in ingresso e speciali non pericolosi provenienti dall'attività, pari a € 2.472,68 (riduzione al 10% in quanto i rifiuti vengono avviati al recupero entro sei mesi);
- trattamento di un quantitativo massimo di 10.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 21.195,38;

STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;



la proposta di provvedimento del responsabile del procedimento;

TENUTO, in relazione agli esiti sopra specificati, di poter procedere al rinnovo con varianti dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4, R3) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani non pericolosi, e di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, per l'impianto della ditta **SAIANI S.A.S. di Saiani P. & C.** sito in comune di Flero (BS), via G. La Pira n.18, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, del sub-allegato A1 e della planimetria allegata, che risultano parte integrante del presente provvedimento;

DISPONE

1. di rinnovare alla ditta **SAIANI S.A.S. di Saiani P. & C.** l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4, R3) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani non pericolosi, e di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, per l'impianto sito in comune di Flero (BS), via G. La Pira n.18, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, del sub-allegato A1 e della planimetria allegata che ne costituiscono parte integrante;
2. di autorizzare l'aumento del quantitativo complessivo di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi a 140 mc e la redistribuzione delle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie;
3. di far presente che, in base al 3° comma lett i) dell'art. 210 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio ha la durata di dieci anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, precisando che la relativa eventuale istanza di rinnovo deve essere presentata entro i 180 (centottanta) giorni antecedenti la data di scadenza;
4. che entro tre mesi dalla messa a regime del trituratore per le MPS cartacee dovranno essere effettuate nuove misure del clima acustico, comunicando ad ARPA con almeno 10 gg. di anticipo la data di effettuazione delle stesse;
5. che la ditta entro sei mesi della scadenza del contratto di locazione trasmetta il nuovo contratto che attesti la disponibilità dell'area per tutta la durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno, pena la decadenza del presente provvedimento;
6. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto e le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni precedenti;
7. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future, in quanto applicabili;
8. di dare atto che le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità e i principi del processo impiantistico approvato per la gestione dei rifiuti, e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere esaminati dalla Provincia di Brescia, che rilascia in caso di esito favorevole dell'istruttoria l'autorizzazione e/o nulla osta alla loro realizzazione informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'ARPA;
9. di dare atto che la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera e/o di esercizio che comportino modifiche, a seguito delle quali gli impianti per la gestione di rifiuti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata devono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
10. di dare atto che:
 - deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e del d.m. n. 148/98;
 - le materie prime secondarie ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche conformi alle specifiche norme tecniche del D.m. 05.02.1998 e s.m.i. nonché successivi atti normativi applicabili ai sensi di legge;
 - restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni da D1, D2, D3, D4, D10, D11 dell'allegato B e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);

- gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del d.lgs 152/2006 e dal Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 4 in attuazione all'art. 52 comma 1 lett. a) della L.R. 12/12/2003 n. 26 e devono essere autorizzati dall'autorità competente;
 - qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente, salva l'applicazione delle altre normative in materia;
 - le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti;
11. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia di Brescia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. può avvalersi dell'A.R.P.A.;
 12. di fissare in **€ 23668,06** (Euro ventitremilaseicentossessantotto/06) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta SAIANI S.A.S. di Saiani P. & C. deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
 13. di stabilire che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 20/02/2004, entro 30 gg. dalla data di trasmissione del presente atto e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 14. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, entro il termine di 30 gg. dalla data di trasmissione del presente atto, ovvero la difformità della stessa alla d.g.p. n. 50 R.V. del 20/02/2004, può comportare la revoca dello stesso, previa diffida;
 15. di dare atto che il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, uno da comunicarsi al destinatario e l'altro da conservare agli atti provinciali;
 16. che il presente atto venga comunicato alla ditta SAIANI S.A.S. di Saiani P. & C. a cura dell'ufficio, mediante sua consegna "brevi manu" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con raccomandata A/R, previo assolvimento dell'imposta di bollo;
 17. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione al Comune di Flero (BS), all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, nonché, per quanto di competenza, alla Regione Lombardia;
 18. di dare atto che gli elaborati progettuali destinati ad accompagnare le copie del presente atto vengano contrassegnati dal timbro della Provincia, nonché dalla firma autografa dei funzionari provinciali apposta sul cartiglio, previa verifica della loro identità con quelli citati in premessa;
 19. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
 20. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data della sua piena conoscenza, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Brescia, 21/10/2008



Il Direttore del Settore Ambiente,
Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia
dott. Riccardo M. Davini



3912

21 OTT. 2008

Ditta : SAIANI S.A.S. di Saiani P. & C.
Sede legale: FLERO (BS), Via G. La Pira, 18
Ubicazione impianto: FLERO (BS), Via G. La Pira, 18

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

- 1.1. L'impianto occupa una superficie complessiva di 3053 mq circa, di cui 1410 mq coperti, censita al NCTR del Comune di Flero (BS) al foglio n°11 mappale n° 31, ed è in locazione alla ditta;
- 1.2. la suddetta area ricade in zona « "D" Produttiva esistente di completamento»;
- 1.3. nell'impianto sono svolte le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani non pericolosi, e di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, individuati nel successivo sub-allegato A₁;
- 1.4. le operazioni di recupero avvengono all'interno del capannone mediante selezione e cernita manuale o con l'ausilio di ragno meccanico, e eventuale adeguamento volumetrico; presso l'impianto è inoltre previsto un trituratore asservito da pressa oleodinamica imballatrice che opererà esclusivamente sulle MPS cartacee;
- 1.5. la messa in riserva dei rifiuti viene effettuata in cumuli, ceste e/o container nelle aree indicate nella planimetria allegata al provvedimento;
- 1.6. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
 - messa in riserva di 140 mc di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in ingresso destinati al recupero e di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'attività di recupero;
 - trattamento di 10.000 t/anno di rifiuti non pericolosi;
- 1.7. l'insediamento è dotato di rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree di stoccaggio rifiuti, tale sistema di depurazione consente il trattamento delle acque provenienti da tutto l'evento meteorico;

2. Prescrizioni e condizioni

- 2.1. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); la ditta dovrà inoltre rispettare la procedura di accettazione rifiuti presentata con nota registrata al P.G. n. 55303 del 22/04/2008 con le seguenti integrazioni e prescrizioni:
 - oltre alla dichiarazione periodica dovranno essere effettuati controlli analitici/merceologici almeno una volta l'anno per ciascuna tipologia di rifiuti ritirati da commercianti;
 - dovrà essere eseguito controllo analitico/merceologico con cadenza biennale per ciascun conferitore;
 - al fine di consentire la ricostruibilità dei campionamenti rifiuti da sottoporre ad analisi, quando necessarie, dovrà essere approntato un piano di campionamento da adottare nell'ambito delle verifiche che la ditta andrà ad effettuare. Il piano di campionamento dovrà essere conforme alla norma UNI 10802/2004;
 - il contenuto massimo di olio dei rifiuti in ingresso è dello 0.1%;
 - la verifica delle polveri con granulometria <10 µm dovrà essere effettuata per via strumentale solo sui rifiuti polverosi, finemente macinati;
 - i rifiuti di cui al cer 160216, per i quali è autorizzata la sola messa in riserva, non dovranno contenere schede elettroniche con superficie superiore a 10 cmq;
 - il limite di 25 ppm quale somma PCB+PCT dev'essere inteso come sostanza contenuta nella "carta carbone". La percentuale massima di "carta carbone" contenuta nel rifiuto di carta è consentita sino al 1%;
 - poiché non è ammesso il ritiro di rifiuti classificabili pericolosi, i rifiuti potranno essere accettati solo se le sostanze contenute sono inferiori ai limiti di concentrazione previsti dalla decisione n. 2000/532/ce e s.m.i.;
- 2.2. non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.3. non è ammesso il ritiro di imballaggi classificabili pericolosi;
- 2.4. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.5. i rifiuti destinati alla messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione e dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.6. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore a un anno;



- i materiali cartacei (sia rifiuti che MPS) devono essere depositati al coperto; potranno essere depositati su area scoperta solo i materiali costituiti da rese di giornali invendute confezionate e raggruppate su pallets adeguatamente protetti dagli agenti meteorici;
- 2.8. con l'esclusione dei materiali cartacei confezionati di cui al precedente punto e dei rifiuti costituiti da materiali plastici, lo stoccaggio in aree esterne dovrà essere effettuato in idonei contenitori coperti con telo o altra protezione dagli agenti meteorici;
 - 2.9. le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 della R.L. e più precisamente;
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
 - c) i contenitori dei rifiuti (cassoni) devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - 2.10. lo stoccaggio dei rifiuti e le operazioni di trattamento devono avvenire all'interno delle aree indicate nell'elaborato tecnico-grafico allegato al presente provvedimento, secondo le tipologie e con le modalità previste nella relazione tecnica depositata agli atti;
 - 2.11. nelle aree di stoccaggio autorizzate devono essere chiaramente individuati, anche attraverso apposita cartellonistica, i rifiuti in ingresso e i rifiuti in uscita destinati al recupero e/o smaltimento, e gli stessi devono essere posti in condizioni di sicurezza;
 - 2.12. i contenitori dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alla natura ed alle proprietà chimico - fisiche dei rifiuti ivi contenuti;
 - 2.13. i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - 2.14. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero dovranno essere individuati prevalentemente tra i CER della famiglia 19.00.00;
 - 2.15. i rifiuti prodotti nell'insediamento diversi da quelli decadenti dall'attività di recupero dovranno essere gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 183 c. 1 lettera m) del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - 2.16. le eventuali materie prime secondarie derivanti dall'attività di recupero dovranno essere ammassate per tipologie omogenee nelle aree dedicate indicate negli elaborati tecnico - grafici allegati al presente provvedimento e contrassegnate da apposita cartellonistica;
 - 2.17. presso l'impianto dovranno essere custodite le norme di riferimento per la classifica come materia prima seconda dei prodotti ottenuti;
 - 2.18. le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
 - 2.19. le aree sovrastanti l'impianto di trattamento delle acque meteoriche e i pozzetti di manutenzione ed ispezione dovranno essere sempre tenuti sgombri da qualsiasi attività di stoccaggio rifiuti e deposito MpS, e risultare accessibili agli Enti di controllo; il pozzetto di ispezione prima dello scarico in fognatura dovrà essere di dimensione adeguata per il campionamento delle acque in uscita;
 - 2.20. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
 - 2.21. devono essere evitate emissioni diffuse in atmosfera di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante. Tutte le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive dell'autorizzazione alle emissioni;
 - 2.22. ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o di eventuali deleghe in materia di ambiente nonché eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicati alla Provincia di Brescia, all'ARPA, al Comune di Flero (BS), all'ASL competente per territorio;



la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singolo e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
- devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

2.24. Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. A tal fine prima della chiusura dovrà trasmettere alla Provincia di Brescia, all'ARPA e al Comune competente apposito piano contenente le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale, per l'attuazione del quale la Provincia rilascerà apposito nulla osta.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

2.25. Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



3912

Allegato **A** al Provvedimento

n.....del.....OTT. 2008

SUB-ALLEGATO A₁

Elenco tipologie dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER (aggiornato ai sensi della Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2001/118/CE del 16/01/01 e successive modifiche e integrazioni), e riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto.

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	R13	R3	R4
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	-
020110	rifiuti metallici	X	-	-
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	-	-
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	-	-
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X	-	-
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X	-	-
150101	imballaggi in carta e cartone	X	X	-
150102	imballaggi in plastica	X	X	-
150104	imballaggi metallici	X	-	X
150105	imballaggi in materiali compositi	X	X	-
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	-
150107	imballaggi in vetro	X	-	-
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X	-	-
170202	Vetro	X	-	-
170203	Plastica	X	-	-
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	-	-
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	-	-
191201	carta e cartone	X	-	-
191203	metalli non ferrosi	X	-	X
191204	plastica e gomma	X	-	-
191205	Vetro	X	-	-
200101	carta e cartone	X	X	-
200102	Vetro	X	-	-
200139	Plastica	X	X	-
200140	Metallo	X	-	X
200307	rifiuti ingombranti	X	-	-

